

Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0402 134/2020

Responsabile Istruttoria
MEYNET CRISTINA

Determina n. 155 del 27/05/2020

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER DEFIBRILLATORE IN USO AI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI VALTOURNENCHE - SAGO MEDICA SRL - CIG ZA32BF6AAA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale n. 15 del 23/05/2018 con il quale sono state conferite al dott. Riccardo Mantegari le funzioni di responsabile di servizio dell'area servizi SCTC (sociale, cultura, turismo/sport e commercio), ai sensi dell'art. 16, comma 2 del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di seguito richiamato;

PREMESSO che a Valtournenche è presente una sezione di Vigili del Fuoco Volontari che ormai da diversi anni interviene sul territorio durante i momenti di emergenza, oltre che in caso di incendio;

PRESO ATTO della donazione da parte di un privato cittadino di Saint-Pierre (AO) di un defibrillatore automatico all'Associazione Valdostana Vigili del Fuoco volontari di Valtournenche, a titolo di ringraziamento per essere stato salvato da uno dei componenti della suddetta, durante un malore;

RITENUTO opportuno contribuire al prezioso servizio svolto dai volontari di Valtournenche provvedendo direttamente alle spese di manutenzione del defibrillatore oggetto di donazione;

RILEVATO che il macchinario donato risulta essere il medesimo modello di tutti quelli in uso nel Comune di Valtournenche e che la manutenzione e assistenza di questi è stata affidata alla ditta Sago Medica SRL;

VALUTATO che, per garantire una situazione omogenea sul territorio, sia conveniente affidare anche il servizio di manutenzione preventiva del defibrillatore dei Vigili del Fuoco Volontari di Valtournenche alla ditta Sago Medica Srl, in considerazione degli ottimi rapporti intercorsi negli anni passati e della serietà e professionalità dimostrata dai tecnici di zona;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Nuovo codice degli appalti" e in particolare:

- l'art 36, comma 2 lett. a) che prevede, entro la soglia di quarantamila euro la facoltà di affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, di forniture, servizi e lavori in amministrazione diretta;

- l'art 32, comma 2) in materia di determinazione a contrarre nel caso di affidamento diretto;

RICHIAMATO:

- l'art. 37, c. 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che testualmente recita: "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro (...) nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. (...)".
- l'art 23ter, comma 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e ss.mm.ii. che stabilisce la facoltà dei comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di lavori, beni e forniture di valore inferiore a € 40.000,00 fermo restando, tra gli altri, l'obbligo sancito dall'art. 1, c. 450 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata da ultimo dalla L. 145/2018, di ricorrere, per gli importi compresi tra € 5.000,00 e la soglia di rilievo comunitario, al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici riconosciuti (MEVA) ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento (cd. E-procurement);
- l'art. 12, comma 4 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 13 e ss.mm.ii. che esclude dall'obbligo di utilizzare un soggetto aggregatore regionale o nazionale (cd. Centrale di committenza) per le procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture nei limiti di importo stabiliti dalla normativa statale vigente;

RICHIAMATE le linee guida dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) in materia di *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*;

DATO ATTO che l'importo del servizio/fornitura in parola è inferiore all'importo di € 5.000,00 e che pertanto, in forza del disposto dell'art. 1, c. 450 della L. 27/12/2006, n. 296, come novellato dall'art. 1, c. 502 della L. 28/12/2015, n. 208 e da ultimo dall'art. 1, c. 130 della L. 30/12/2018, n. 145 non vi è l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi di legge;

RICHIAMATO il preventivo di spesa qui allegato della ditta Sago Medica Srl con sede a Pieve di Cento (BO) in via Benedetto Zallone, 25 - CF/PI 01122350380;

VERIFICATA la congruità dell'offerta e ritenuto legittimo e conveniente procedere all'affidamento diretto ai sensi l'art. 36, comma 2, lett. a) del nuovo codice degli Appalti, in ragione della tipologia del servizio/fornitura e del relativo costo;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, non troverà applicazione il termine dilatorio di 35 giorni (comma 9) per la stipula del contratto;
- che la regolarità contributiva della Ditta è stata accertata mediante acquisizione del DURC, con scadenza al 08/06/2020 prot. INAIL 20283349 depositato agli atti;
- che l'impresa suddetta non si trova in alcuna delle fattispecie di cui all'art. 80 del predetto D.Lgs. 50/2016 relativo ai motivi di esclusione dalle procedure di appalto, giuste dichiarazioni effettuate dalla stessa;

RICHIAMATO:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e in particolare l'art. 183 in materia di "Impegno di spesa";
- il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1

e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42) e in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2) che, tra l'altro, disciplina le modalità ed i limiti di assunzione dell'impegno di spesa;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 09/01/2019;
- la deliberazione del Consiglio comunale **n. 10 del 12/02/2020** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per il triennio 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta comunale **n. 39 del 26/03/2020** con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46 comma 5 della L.R. 7/12/1998 n. 54 e dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000;

VISTE le disposizioni dettate:

- dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- *dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";*

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. DI AFFIDARE alla ditta "SAGO MEDICA SRL" di Pieve di Cento (BO) il servizio di manutenzione preventiva triennale del defibrillatore in uso ai Vigili del Fuoco Volontari di Valtournenche;
2. DI IMPEGNARE a favore della ditta "SAGO MEDICA SRL" C.F. 01122350380 la somma complessiva di € **512,40** al lordo di IVA e ritenute di legge per il servizio di manutenzione e assistenza a defibrillatore, imputando la spesa di € **170,80** al bilancio triennale 2020/22, ad ognuno degli esercizi finanziari 2020, 2021, 2022 al capitolo 4104 articolo 1 missione 13 programma 7 PDCF 1.03.02.99.999;
3. DI SPECIFICARE che:
 - ai sensi dell' art.7, comma 4, del D. L. 187/2010, è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari – assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): ZA32BF6AAA;
 - il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, a fronte di fatturazione elettronica indirizzata al codice IPA del Comune di Valtournenche **UFA7JG**;
4. DI DARE ATTO:

- che il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è il responsabile dell'area servizi SCTC in premessa individuato;
 - che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
 - che ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 e del Codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui all'art. 1, c. 1 della L.R. 22/2010, non sussistono conflitti d'interesse con il/i soggetto/i destinatario/i del presente provvedimento;
5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento:
- agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui disposto;
 - al soggetto/i destinatario/i del presente provvedimento per opportuna conoscenza e in ottemperanza all'art. 191, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
6. DI RENDERE NOTO che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:
- ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale auto-annullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;
 - ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;
 - ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71.

**Sottoscritta dal Responsabile
(MANTEGARI RICCARDO)
con firma digitale**

PREVENTIVO
(citare in caso di ordine)

Numero: 47

Data: 06/0220120

Validità: 90 gg

Spett.le
Spett.le
COMUNE DI VALTOURNENCHE
PIAZZA DELLA CHIESA, 1
11028 VALTOURNENCHE (AO)

E-mail:
c.meynet@comune.valtournenche.ao.it

Oggetto: Offerta relativa ad un contratto per la manutenzione preventiva di Vs. defibrillatore Cardiac - Science - ANNO 2020 -

Descrizione del servizio:

Il presente contratto di manutenzione prevede:

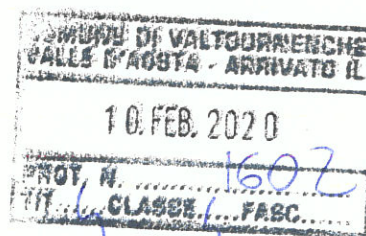
- N. 1 controllo annuale di manutenzione preventiva c/o Vs. sede come da distinta indicata di seguito;
- Fornitura unità sostitutiva in caso di guasto delle Vs. apparecchiature;
- Reintegro piastre in caso di utilizzo delle stesse per un massimo di n. 2 coppie piastre all'anno.

Apparecchiature a cui si riferisce il contratto:

- N.1 Defibrillatore Cardiac Science AED G5

DISTINTA DEI LAVORI PER MANUTENZIONE PREVENTIVA:

- Decontaminazione
- Verifica capacità residua batteria
- Verifica scadenza elettrodi
- Scarico eventi
- Verifica funzionale come da manuale d'uso
- Rilascio del verbale di assistenza





When your work is crucial, We are there.

Offerta Economica

Costo canone annuale per ciascun defibrillatore

Euro 140,00+IVA

Condizioni di fornitura:

PAGAMENTO:	B.B.60 GG
FATTURAZIONE:	ALL'ORDINE
IVA:	22% A VS. CARICO



Sago Medica s.r.l.
Società Unipersonale
Direzione e coordinamento
di Sago Medica Holding s.r.l.

Via Benedetto Zallone 25
40066 Pieve di Cento, Bologna
Italy
Tel: +39 051 686 08 11
Fax: +39 051 686 12 46

PEC: sagomedica@legalmail.it
info@sagomedica.it
www.sagomedica.it

C.F./P.I./Reg.Imp.di Bologna 01122350380
REA di Bologna 371095
Cap. Soc. € 93.600,00 I.V.
Codice Destinatario: 7HE8RN5
Identificativo PEPPOL: 9907.01122350380

CI-SAGO-01-2020

Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER DEFIBRILLATORE IN
USO AI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI VALTOURNENCHE - SAGO MEDICA SRL -
CIG ZA32BF6AAA

Sulla determina n. 155 del 27/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, effettuati i controlli
ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267
dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento
Comunale di Contabilità.

Valtournenche, lì 27/05/2020

Sottoscritto dal Responsabile
MACHET CRISTINA
con firma digitale